



SETTORE 1
SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N° 00029 DEL 28/08/2025

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE, PORTO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, SPRAY URTICANTE ED ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROCVILLE 2025"

IL SINDACO

PREMESSO che in data 29 e 30 agosto 2025, presso l'area privata agricola aperta al pubblico sita in località San Rocchetto di Castelfidardo, ricompresa tra le vie Giolitti, Corvalan e Verdi, si svolgerà la manifestazione denominata "Rocville 2025";

STIMATO che tale evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che, per tale motivo, potrebbero ingenerarsi comportamenti turbativi dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RITENUTO che per limitare il rischio di episodi che possano comportare danni a persone e cose a causa dell'utilizzo di mezzi potenzialmente pericolosi, è opportuno evitare la presenza nell'area della manifestazione di cui trattasi di oggetti e sostanze quali bottiglie in vetro, lattine, spray urticante, altri oggetti atti a molestare ed offendere le persone;

CONSIDERATO che:

- normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica specie in caso di tafferugli, risse o altre situazioni di panico così come in caso di lancio o abbandono su suolo pubblico;
- l'uso di spray urticante o sostanze simili in situazioni di affollamento può determinare panico e, di conseguenza, rilevanti problemi di ordine pubblico;

ORDINANZA
n. 00029 del 28/08/2025

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



PRESO ATTO delle determinazioni assunte in seno alla RIUNIONE TECNICA DI COORDINAMENTO tenutasi in data 26/08/2025 al cospetto di S.E. il Prefetto della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dei Sindaci prevenire e contrastare situazioni di potenziale pericolo al fine di evitare l'accadimento di episodi che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ed è pertanto opportuno procedere all'adozione di provvedimenti, previa comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia di Ancona, che prevedano:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari;
- il divieto di introdurre e portare bottiglie di vetro e lattine, borracce ed altri contenitori metallici nelle aree interessate dalla manifestazione sopra richiamata;
- il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di spray urticanti e di altre sostanze similari, nelle aree interessate dalla manifestazione sopra richiamata;
- il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di oggetti di qualsiasi natura idonei a molestare od offendere nelle aree interessate dalla manifestazione sopra richiamata;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; **VISTO** l'art.7-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge n. 48/2017;

VISTA inoltre la Circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017, nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza ai sensi della normativa sopra richiamata;

ORDINA



per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione dello svolgimento della manifestazione "ROCVILLE 2025" in programma dalle ore 17.00 del giorno 29 agosto 2025, alle ore 03.00 del giorno 30 agosto 2025, nell'area di svolgimento della predetta manifestazione ricompresa tra le vie Corvalan, Verdi e Giolitti:

1. il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalla manifestazione sopra richiamata;
2. il divieto di introdurre e portare bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari quali borracce ed altri contenitori metallici nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalla manifestazione sopra richiamata;
3. il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di spray urticante e di altre sostanze similari, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalla manifestazione sopra richiamata;
4. il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di oggetti di qualsiasi natura idonei a molestare od offendere le persone quali, a titolo esemplificativo, caschi da moto, biciclette, monopattini, petardi, fumogeni, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7-bis, comma I-bis del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. , da euro 25 ad euro 500. Per effetto e ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e s.m.i., i trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di euro 50,00 (cinquanta);
- che l'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti di vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza, sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P. ;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Sig. Prefetto di Ancona, al Sig. Questore di Ancona, al Comando Stazione Carabinieri di Castelfidardo, alla Polizia Locale di Castelfidardo, nonché resa nota nel modo più diffuso possibile, anche mediante la consegna del provvedimento agli organizzatori della manifestazione;

ORDINANZA

n. 000029 del 28/08/2025



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Castelfidardo, 28/08/2025.

IL SINDACO

dott. Roberto Ascani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)